



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA
Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972
Sito web: www.ic8modena.edu.it - C.F.: 94186010362
e-mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it



IC 8 Modena

Comunicazione n.209

Al personale docente e Ata

IC 8 di Modena

OGGETTO: Certificazione verde per il personale scolastico.

Si comunicano di seguito le **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE SCOLASTICO** **IN RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE VERDE**

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021 (Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.);
- La “certificazione verde” costituisce *una ulteriore misura di sicurezza* ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti .
- Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla

certificazione verde sopra menzionata utile a “*consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative*” , in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. N° 35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021;

- Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve ovviamente continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (*distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto*);
- Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede per i dirigenti scolastici – nelle modalità che saranno stabilite - l’obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l’impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “*retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*” .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anastasia Cantile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005